

a cura del
patronato Inac
tel. 06 3201506
fax 06 3215910

DIRITTI SOCIALI

PATRONATO
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI
INAC
PROMOSSO DALLA 

INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA

Periodico Inac - Anno XVI n. 1 - MARZO 2015

postatarget
creative
Posta Target Invito alla PROVA
GIPAC/1/056/2010 - INAC TOSCANA
Posteitaliane



Vuoi ricevere Diritti Sociali in formato elettronico?

Inviaci una mail all'indirizzo dirittisociali@cia.it e scrivi nell'oggetto **Diritti Sociali** e la sigla automobilistica della tua **Provincia** (ad esempio, **Diritti Sociali MI**) oltre al tuo nome e cognome

Vuoi sostenere Diritti Sociali?

Versa un contributo con bonifico bancario sull'IBAN IT 25 B 01030 03232 000001048863 Monte Paschi di Siena Agenzia n. 88 - ROMA, o se preferisci, utilizza un bollettino di conto corrente postale intestato ad Inac - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini Via M. Fortuny, 20 - Roma, conto corrente n. 98191000. Nella causale del versamento scrivi **Diritti Sociali**. Il contributo verrà utilizzato esclusivamente per la produzione ed invio del giornale.

Contribuenti minimi

Le insidie del regime contributivo agevolato

Gli artigiani e commercianti che sceglieranno il nuovo regime dei minimi potranno pagare un importo ridotto di contributi previdenziali. Questo rappresenta un vantaggio economico non indifferente per le "star up" ma è necessaria una "scelta consapevole", i riflessi previdenziali non sono di poco conto. (segue nelle pagine interne)

Hai chiesto ed ottenuto l'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE nel 2014?

Sai che probabilmente l'Inps non ti ha calcolato correttamente le detrazioni fiscali?

Potresti avere diritto ad un RIMBORSO!

Per una verifica gratuita rivolgiti ai nostri uffici, potremo verificare insieme a te se e quanto ti spetta, ed assisterti nella richiesta!

Indennità per MALATTIA PROFESSIONALE
Richiederle è un tuo diritto...
Avere l'indennità un GRANDE vantaggio!

Il sistema previdenziale più complicato del mondo
In questo primeggiamo di sicuro!

In questo numero: il sistema previdenziale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, dei medici, degli Sportivi professionisti e lavoratori dello spettacolo, dei marittimi. Tabelle che agevolano la lettura e spiegano nel dettaglio i requisiti contributivi e di età, senza dimenticare la "speranza di vita", oltre che la speranza di percepirla una pensione...in questa vita!

Il nuovo modello 730 precompilato

L'importanza della delega al CAF

Da quest'anno l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato, in un'apposita sezione del sito internet della stessa Agenzia. Il modello precompilato conterrà i dati della Certificazione Unica (ex CUD), gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi ed i contributi previdenziali, alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (le spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili), i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici, ecc. Se il contribuente possiede il PIN di accesso a Fisco on line, ha tempo fino al 7 luglio per confermare, modificare ed integrare i dati del precompilato ed "inviarlo" via web all'Agenzia. In questa ipotesi però, il contribuente si assume la piena responsabilità dei dati riportati nella dichiarazione. **In alternativa**, il contribuente può rilasciare un'apposita delega ad un Caf, quale il CAF Cia Srl. Se decide di affidarsi al CAF Cia Srl, sarà un nostro operatore ad assisterlo per la presenta-

zione della dichiarazione: verificherà che le informazioni del precompilato siano corrette, indicherà tutte le possibili agevolazioni alle quali ha diritto, verificherà la documentazione e invierà il modello all'Agenzia delle Entrate. **Inoltre, sarà il CAF a rispondere in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate**, incluso il pagamento di eventuali imposte, sanzioni e interessi in caso di errore nella dichiarazione. Per poter avere questa assistenza e soprattutto l'esonero di responsabilità totale, il contribuente deve recarsi presso i nostri uffici (gli indirizzi sono a pagina 8) e conferire delega al CAF Cia Srl, per la ricezione in suo nome e per suo conto dei dati della dichiarazione precompilata. La delega al CAF Cia Srl è una opportunità piena di vantaggi, che aggiunge alla nostra competenza e professionalità, la sicurezza fiscale e la consulenza di sempre che, una dichiarazione precompilata, non sarà mai in grado di offrire.

Maurizio Scaccia,
Direttore CAF Cia Srl

Hai lavorato in diverse gestioni previdenziali senza raggiungere il diritto alla pensione?

Verifica se puoi sfruttare la TOTALIZZAZIONE!
Non costa nulla può risolvere il problema!

Le novità del modello 730

Debutta il modello precompilato. Vantaggi e svantaggi della "nuova frontiera delle dichiarazioni dei redditi" (vedi articolo del Direttore del CAF Cia Srl in questa pagina). Nelle pagine interne l'analisi dettagliata delle novità per la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2014.



TFR anticipato

Opportunità o "patacca"?

I dipendenti possono scegliere di avere in busta paga il TFR maturando. Indubbiamente un vantaggio finanziario che potrebbe allettare molti, ma la tassazione non è "leggera". E' opportuno valutare con attenzione la reale convenienza. All'interno le modalità di richiesta e di tassazione.

Aumenta la disoccupazione, cambia l'indennità

La Naspi, l'Asdi, la Dis-Coll

La riforma degli ammortizzatori sociali è più vicina alla "rivoluzione" che ad una ridefinizione delle indennità di disoccupazione. Aspi e mini Aspi, da poco debuttate e subito "buttate". A pagina 6 tutte le novità spiegate nel dettaglio di applicabilità, durata, importi.



Sei pensionato ed hai continuato a lavorare?

Sai che cos'è la PENSIONE SUPPLEMENTARE?

Vieni nei nostri uffici, potresti avere diritto ad una pensione in più o ad una maggiorazione della pensione che già percepisci!

Artigiani e commercianti

Le aliquote contributive per il 2015

Ad inizio anno l'Inps ha comunicato le aliquote contributive, i minimi e massimali relativi ai contributi previdenziali per il 2015 per le gestioni autonome di artigiani e commercianti. Le aliquote base sono stabilite nella misura del 22,65% per gli artigiani e del 22,74% per i commercianti, quest'ultima comprensiva della maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività. Continueranno ad applicarsi le disposizioni relative alla riduzione del 50% per i pensionati ultrasessantacinquenni titolari di pensione a carico delle gestioni dell'Inps e le riduzioni previste per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni che verseranno l'aliquota del 19,65% se artigiani, e del 19,74% se commercianti. Il reddito minimo

annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo pensionistico (IVS) è pari a € 15.548, riferito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e le stesse aliquote si applicheranno fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari ad € 46.123. Per i redditi eccedenti tale importo, resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale fino al raggiungimento del massimale di reddito entro il quale sono dovuti i contributi che, per il 2015 è pari a € 76.872, per gli iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, e di € 100.324 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva. **CL**



Artigiani e commercianti

Pronti in modelli F24 on line



Con un recente messaggio l'INPS ha comunicato che è stata ultimata l'elaborazione degli importi dei contributi per gli iscritti alla gestione previdenziale nel corso del 2014. L'istituto ha predisposto i modelli "Delega F24" necessari per il versamento dei contributi li ha resi disponibili in versione precompilata nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa - Dati del modello F24. Nello stesso "luogo virtuale" è possibile consultare anche il prospetto riepilogativo degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento. **CL**

Contribuenti minimi

Le insidie del regime contributivo agevolato

Gli artigiani e commercianti che sceglieranno il nuovo regime dei minimi potranno pagare un importo ridotto di contributi previdenziali. Se questo rappresenta un vantaggio economico non indifferente per le cosiddette "star up", dal punto di vista previdenziale la scelta rappresenta un grande problema sul fronte pensionistico. La scelta consapevole del contribuente è quindi di fondamentale importanza. La legge di stabilità 2015 ha previsto che i contribuenti in possesso di determinati requisiti (vedi pagine interne) che si apprestano ad iniziare un'attività di lavoro autonomo o di impresa, possono scegliere un regime fiscale agevolato (nuovo regime di tassazione forfettaria). Nello stesso modo possono anche scegliere di ridurre il carico degli oneri

previdenziali. Il regime contributivo agevolato è accessibile esclusivamente su domanda dell'interessato da presentare all'Inps entro il 28 febbraio di ogni anno. Se l'attività viene iniziata nel corso dell'anno, la comunicazione appena citata deve essere tempestiva. I contributi dovuti vengono determinati applicando l'aliquota ordinaria (vedi articolo in questa pagina) al reddito determinato forfettariamente in base ai codici attività, senza l'applicazione del livello minimo imponibile. I versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo alle scadenze previste per le imposte dovute per la dichiarazione dei redditi. Ai fini pensionistici però, l'accredito della contribuzione così ridotta non permetterà al lavoratore di avere l'intero anno di contributi, ma solo

alcuni mesi. Il contribuente che sceglie di versare i contributi così determinati non può beneficiare delle ulteriori riduzioni previste per gli ultrasessantacinquenni e per i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni. **CL**



Trattamenti di sostegno al reddito

Stabiliti gli importi massimi 2015

L'Inps con una recente circolare ha stabilito gli importi massimi delle indennità a sostegno del reddito per il 2015. Interessano i trattamenti dell'integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, indennità di disoccupazione Aspi e Mini Aspi e l'assegno per l'attività socialmente utili.

Massimali Cassa Integrazione Salariale al netto della ritenuta previdenziale fissata nella misura del 5,84% e Massimali di indennità di mobilità:

Retribuzione	Importo lordo
Pari o inferiore a € 2.102,24	€ 914,96
Superiore a € 2.102,24	€ 1.099,70

Massimali per la cassa integrazione salariale al netto della ritenuta previdenziale fissata nella misura del 5,84 %, settore edile e intemperie stagionali:

Retribuzione	Importo lordo
Pari o inferiore a € 2.102,24	€ 1.097,95
Superiore a € 2.102,24	€ 1.319,64

Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia al netto della ritenuta previdenziale: importo da corrispondere 598,24€

Indennità di disoccupazione Aspi e Mini Aspi: importo massimo mensile da erogare € 1.167,81. La retribuzione di riferimento ai fini del calcolo dell'indennità è di € 1.195,37.

Assegno per attività socialmente utile: importo da corrispondere € 580,14

Tutti gli importi sopra indicati sono soggetti a imposizione fiscale. **DZ**

Pensione anticipata

Eliminata la penalizzazione...ma non per tutti!

La legge di stabilità 2015 ha disposto una deroga alla penalizzazione sulla quota retributiva della pensione del 2% per ogni anno di anticipo fino a 60 anni di età, e dell'1% per gli anni dal 60° al 61° compiuto, inerente la pensione anticipata. In attesa di un'auspicata rivisitazione della riforma Fornero, la penalizzazione era già stata sospesa per chi maturava il diritto alla pensione entro il 2017, a determinate condizioni contributive. Allo stato attuale, dal 2018 la penalizzazione verrà applicata a tutti. Viene escluso dalla penalizzazione il contribuente che maturerà i requisiti di anzianità contributiva dal primo gennaio 2015 a tutto il 2017. Rimane ad oggi aperto il problema per i contribuenti che sono andati in pensione tra il 2012 ed il 2014 e che hanno subito e stanno subendo ancora, una discriminante penalizzazione. **CT**

Bonus gas ed energia elettrica

Nuove indicazioni dall'Autorità preposta

L'Autorità per Energia Elettrica e il Gas ha comunicato le nuove modalità di gestione delle domande di agevolazione con la nuova ISEE. I limiti di ISEE per accedere ai bonus sono gli stessi previsti per il 2014 (€ 7.500 o € 20mila per le famiglie numerose). La nuova domanda deve essere presentata solo dopo aver ottenuto la nuova attestazione ISEE. Per le disposizioni soggette a rinnovo, è comunque possibile presentare la domanda anche se non si è ancora in possesso dell'attestazione ISEE, inserendo il numero di protocollo della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata al CAF. In corrispondenza del valore ISEE dovrà essere indicato l'importo di € 0,1. L'Autorità verificherà per proprio conto il valore dell'ISEE, e confermerà o meno la richiesta del contribuente. Prorogate le scadenze per i rinnovi: se hanno attuale scadenza al 31 gennaio, vengono prorogati al 28 febbraio; se hanno scadenza al 28 febbraio, proroga al 31 marzo. **CT**

Bonus bebè e bonus famiglie numerose

La legge di stabilità 2015 ha reintrodotta il bonus bebè: assegno di € 960/anno per ogni figlio nato o adottato dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. Per poter percepire tale bonus, l'ISEE del nucleo familiare non deve superare € 25mila. Se l'ISEE è inferiore a € 7mila, il bonus raddoppia: € 1.920/anno. Viene erogato, su richiesta dei genitori, fino al compimento del 3° anno di vita o di ingresso in famiglia del bambino. Non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef ed è irrilevante ai fini della corresponsione del credito di € 80/mese (vedi articolo in questa pagina). Spetta ai cittadini italiani, Ue, ed extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo, residenti in Italia. L'importo sopra indicato potrà essere rideterminato in relazione alle risorse disponibili. In aggiunta, per il 2015 vengono riconosciuti buoni per l'acquisto di beni e servizi per nuclei familiari con 4 o più figli, con ISEE non superiore a € 8.500. Per l'applicazione di queste disposizioni dobbiamo attendere l'emanazione di appositi decreti. **CT**

Pagamento pensioni

Dal 2015 le pensioni, gli assegni, le indennità e pensioni di accompagnamento e le rendite vitalizie erogate dall'Inps e dell'Inail, vengono poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese, o il giorno successivo se festivo o non bancario (scioperi, ecc.). La disposizione interessa coloro che hanno una doppia pensione Inps-Inpdap, che fino al 2014 venivano pagate in giorni diversi, il primo giorno del mese quelle Inps ed il 16 quelle Inpdap. Questo consentirà agli Istituti un risparmio sia in termini economici che organizzativi. **CT**



Sospensione della pensione in caso di morte del pensionato

Cambiano le regole per la sospensione dell'erogazione della pensione in caso di decesso dell'assicurato. Dopo gli infruttuosi tentativi di passare dai comuni, con lo scandalo dell'erogazione della pensione anche a soggetti deceduti, l'Inps tenta la carta del medico necroscopico. Il medico che accerta il decesso dovrà trasmettere telematicamente entro 48 ore all'Istituto, il certificato di accertamento del decesso. In caso di violazione verrà applicata una sanzione da € 100 a € 300. Le eventuali prestazioni in denaro versate dall'Inps per il periodo successivo al decesso su un conto corrente presso un Istituto bancario o le Poste, sono corrisposte con riserva, pertanto l'Istituto potrà comunque vantarle legittimamente dall'eventuale indebito percettore. Se la pensione è stata erogata per il tramite di un istituto bancario o le Poste, questi dovranno immediatamente dare informazioni dettagliate all'Inps affinché possa recuperare le somme in questione. **CT**

Tetto massimo ai trattamenti pensionistici

La famigerata legge Fornero, tra le tante modifiche strutturali al sistema pensionistico, ha lasciato una falla inerente l'importo delle pensioni più elevate, alla quale ora il legislatore pone rimedio. Fino a tutto il 2014 il pensionato con oltre 40 anni di contributi che continuava a lavorare, poteva beneficiare di un incremento della pensione non in linea con le regole che oggi valgono per tutti i lavoratori e tanti pensionati. Per effetto della quota contributiva maturata dopo il 2012, le pensioni retributive per le quali il limite massimo di contributi utili per determinarne l'importo era fissato in 2.080 settimane (40 anni), beneficiavano della quota contributiva aggiuntiva, il che comportava un maggior importo della pensione. La legge oggi stabilisce che l'importo complessivo della pensione non può essere superiore a quello che sarebbe stato liquidato con le regole di calcolo ante-riforma Fornero. I risparmi affluiranno in un apposito Fondo destinato a garantire l'adeguamento delle pensioni di particolari categorie di soggetti da individuare. Speriamo che i governanti tengano memoria di queste somme e che vengano individuate con coscienza le situazioni meritevoli di tali adeguamenti. L'Inps ha disposto che le pensioni che verranno erogate nel 2015 e che potenzialmente potrebbero beneficiare del sistema di determinazione più favorevole, lo saranno in via provvisoria e verranno ricostituite d'ufficio previo accertamento delle condizioni ora vigenti. **CT**

Gestione Separata

Stabilite aliquote, minimali e massimali

Di recente sono state comunicate le nuove aliquote contributive relative all'anno 2015 per i soggetti iscritti alla gestione separata fissandole nel seguente modo:

- aliquota del 30,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- aliquota del 23,50% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

E' stato individuato anche il massimale ed il minimale di reddito su cui applicare le aliquote rispettivamente in € 100.324 ed € 15.548. Rimangono invariati per l'anno in corso la ripartizione dell'onere tra collaboratore e committente, 1/3 per il collaboratore e 2/3 per il committente. Per le ditte committenti la scadenza dei pagamenti rimane ferma al giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva erogazione del compenso. Per gli iscritti alla gestione separata con onere di versamento a loro carico la scadenza ricalca quella prevista per i versamenti delle imposte da dichiarazioni dei redditi, 16 giugno 2015. **DZ**

Cure balneo termali

Da quest'anno per le spese di viaggio e di soggiorno in albergo, i beneficiari delle cure medico/termali a carico dell'Inps e dell'Inail, dovranno provvedere di tasca propria. Questa è una disposizione contenuta nella legge di stabilità 2015, che mira a ridurre il peso economico delle suddette prestazioni medico sanitarie, a carico dei due Istituti. **CT**

TFR anticipato

Scelta costosa per molti lavoratori

In via sperimentale, per i periodi di paga dal primo marzo 2015 al 30 giugno 2018, i dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e gli agricoli), assunti da almeno 6 mesi dallo stesso datore di lavoro, possono chiedere irrevocabilmente, l'erogazione della quota maturanda del TFR, anche se destinata alla previdenza complementare, in busta paga. Tale quota è soggetta a tassazione ordinaria, a differenza del TFR, pertanto l'onere di imposte a carico di tanti lavoratori potrebbe essere rilevante. La quota non è imponibile previdenzialmente e non rileva ai fini del bonus € 80. Per supportare l'esborso finanziario da parte dei datori di lavoro (la quota TFR rappresenta una fonte di finanziamento importante per i datori di lavoro), sono previste forme di accesso al credito agevolato o riduzioni di imposta. **CT**

Riscatto, Ricongiunzione e Rendita

L'Inps invia le attestazioni per la DR

Dai prossimi giorni i contribuenti che hanno sostenuto costi per riscattare o ricongiungere periodi contributivi, riceveranno dall'Inps l'attestazione fiscale, da utilizzare nella prossima dichiarazione dei redditi. Nell'attestazione verrà specificata la natura del pagamento, l'importo sostenuto nel 2014 e quanto dello stesso è deducibile/detraibile in dichiarazione dei redditi. **CT**

Rivalutazione pensioni

Gli importi in pagamento nel 2015

Con una recente circolare l'Inps ha reso noti gli importi delle pensioni che verranno poste in pagamento nel 2015. Dato che l'indice di rivalutazione definitivo per il 2014 è inferiore dello 0,1% a quello attribuito provvisoriamente ad inizio anno, il ricalcolo a conguaglio potrà dare luogo ad una modesta diminuzione provvisoria della pensione. Invitiamo i pensionati a far verificare con cura la correttezza di quanto eventualmente trattenuto per tale causa. La rivalutazione automatica interessa in misura piena le pensioni di importo pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo Inps (fino ad € 1.502,64); le pensioni tra 3 e 4 volte il trattamento minimo (fino ad € 1.981,72) sono rivalutate del 95% dell'indice di rivalutazione, fissato provvisoriamente per il 2015 ad un misero 0,3%. Nella misura del 75% dell'indice di rivalutazione saranno adeguate le pensioni superiori a 4 volte il minimo e pari o inferiori a 5 volte (fino ad € 2.504,40), mentre nella misura del 50% per le pensioni superiori a 5 volte il minimo e pari o inferiori a 6 volte (fino ad € 3.005,28); nella misura del 45% per le pensioni superiori a 6 volte il minimo. L'importo mensile della pensione minima in pagamento nel 2015 sarà di € 502,39, la pensione sociale di € 369,63, l'assegno sociale di € 448,52. **CT**

Bonus € 80

Diventa strutturale il bonus (ora credito) di € 80 in favore dei titolari di redditi da lavoro dipendente ed alcuni assimilati (capianti per detrazione da lavoro). Grandi esclusi i pensionati, a prescindere dall'importo della pensione. Percepiranno il credito in busta paga i titolari di contratto di lavoro dipendente e assimilati; i titolari di collaborazioni coordinate e continuative; i percettori di compensi in quanto soci lavoratori delle cooperative; i titolari di indennità e i compensi a carico di terzi, lavoratori dipendenti, per incarichi svolti in relazione a tale qualità; i titolari di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; i sacerdoti; i titolari di prestazioni pensionistiche erogate dai fondi di previdenza complementare; i percettori di compensi per lavori socialmente utili. L'importo annuale di € 960 (€ 80 x 12 mensilità), spetta interamente se il reddito complessivo non supera € 24mila, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno. Se il reddito supera € 24mila ma non € 26mila, spetta in proporzione: credito = [(€ 960 x (€ 26mila - reddito complessivo) / 2.000)]. Il credito viene erogato mensilmente dal datore di lavoro/ sostituto d'imposta, in relazione al periodo di spettanza. Le somme erogate agli aventi diritto verranno recuperate dal sostituto d'imposta con la compensazione in F24. **CT**





Le novità del modello 730

Non ci sono novità di rilievo per la dichiarazione dei redditi di quest'anno, la protagonista è la dichiarazione precompilata, anche se sarebbe più corretto definirla una "quasi precompilata" vista l'assenza di tante informazioni. L'atteggiamento del contribuente in merito a questa innovazione è stato spiegato nella prima pagina dall'intervento del Direttore del Caf Cia Srl, a cui rimandiamo il lettore. Ma veniamo alle novità. Non è più richiesto lo stato civile. Per le **addizionali regionali e comunali** viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale, fissata al 1° gennaio dell'anno di riferimento. L'acconto dell'addizionale comunale deve essere versato con l'aliquota deliberata per l'anno precedente. Le **deduzioni relative ai figli a carico** residenti all'estero richiedono l'indicazione del codice fiscale. Il modello tiene conto delle proroghe delle detrazioni per le **spese per le ristrutturazioni edilizie e di risparmio energetico**, della nuova deduzione per l'acquisto di immobili da affittare, e del credito d'imposta per la cultura (**art-bonus**). Chi pur avendone diritto non ha percepito correttamente il **bonus di € 80**, potrà ottenerlo in dichiarazione dei redditi. Allo stesso tempo, molti che non ne avevano diritto ma lo hanno percepito, si troveranno a doverlo restituire. Legato anche al bonus, l'indicazione delle somme percepite per incremento della produttività (rigo C4). La **cedolare secca** viene aggiornata con la riduzione dal 15 al 10% dell'aliquota agevolata prevista per i contratti a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa, e per i comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza per eventi calamitosi. Vengono introdotti due nuovi codici identificativi di spese detraibili: il codice 36 riguarda i **premi per il rischio di morte od invalidità permanente non inferiore al 5%**, detraibili per un importo non superio-

re a € 530,00; il codice 37 identifica i premi per il rischio non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, detraibili per un importo non superiore a € 1.291,14 al netto dei premi di cui al punto precedente. Da quest'anno non sono più deducibili i **contributi SSN** versati sui premi per l'assicurazione degli autoveicoli. Le detrazioni per le **erogazioni liberali a favore delle Onlus e dei partiti** passano dal 24 al 26% (righe da E8 a E12, codice 41 e 42) per importi compresi tra € 30 e € 30mila/anno. Importantissima la **deduzione per l'acquisto o la costruzione di immobili da locare**. E' il rigo E32 che identifica questa deduzione che interessa gli atti effettuati dal 1° gennaio 2014 fino a tutto il 2017. Le unità immobiliari devono essere residenziali, di nuova costruzione ed invendute alla data di entrata in vigore della legge n. 164/2014, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo. La deduzione, ripartita in 8 quote annuali, è pari al 20% del prezzo di acquisto come riportato nel contratto, con il limite di spesa di € 300mila, nonché degli interessi passivi del mutuo per l'acquisto dello stesso immobile. Al debutto in dichiarazione la detrazione riconosciuta agli inquilini di **alloggi sociali adibiti ad abitazione principale** (rigo E71, codice 4). La detrazione è di € 900, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71, in caso contrario spettano € 450. Se la detrazione è superiore all'imposta lorda, spetta un credito per la parte eccedente. Il rigo E82 riguarda la detrazione del 19% della spesa sostenuta per il pagamento del **canone d'affitto del terreno agricolo** (diverso da quelli dei genitori) dal coltivatore diretto o Iap di età inferiore a 35 anni. La detrazione ha un limite di € 80/ettaro e fino al massimo di € 1.200. In caso di incapienza spetta un credito per la parte eccedente. **Francesco Ansanelli**

Legge di stabilità 2015

Le novità per i cittadini



Unico articolo e ben 735 comma!!! Una legge di stabilità di vecchio stampo, c'eravamo illusi che la "ventata di novità" arrivasse a risolvere anche queste "banali" problematiche, ma tutto è rimasto ai tempi della prima Repubblica. Le disposizioni sotto riportate sono in vigore dal 1° gennaio 2015, salvo qualche eccezione. **Art Bonus**: viene ampliata la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali (vedi articolo sulle novità del mod. 730), anche per le erogazioni di sostegno alle fondazioni lirico sinfoniche ed ai teatri di tradizione. **Bonus € 80**: diventa strutturale e si trasforma in detrazione il credito d'imposta introdotto a giugno dello scorso anno, in favore dei dipendenti e dei percettori di alcuni redditi assimilati. Spetta per un importo annuale di € 960, se il reddito complessivo non è superiore a € 24mila, e proporzionalmente se supera il limite predetto ma non € 26mila [(€ 960x(€ 26mila-reddito complessivo)/2.000)]. **Rientro lavoratori dall'estero**: prolungati da 2 a 3 i periodi d'imposta per i quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia. **Buoni pasto**: la quota non soggetta ad imposte passa da € 5,29 a € 7 ma solo per il formato elettronico. **TFR in busta paga**: in via sperimentale, per i periodi di paga dal primo marzo al 30 giugno 2018, i dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e gli agricoli), assunti da almeno 6 mesi dallo stesso datore di lavoro, possono chiedere l'erogazione della quota maturanda del TFR in busta paga, anche se destinata alla previdenza complementare, al netto del contributo del datore di lavoro. La scelta è irrevocabile. E' soggetto a tassazione ordinaria, non rileva ai fini della tassazione del TFR, non è imponibile previdenzialmente, e non rileva ai fini del bonus di € 80. **Proroga bonus interventi su edifici**: sono interessati il recupero del patrimonio edilizio (50%; se in funzione antisismica 65%) e l'acquisto mobili ed elettrodomestici (50%) con limite di spesa specifico (€ 10mila), indipendente dalle spese di ristrutturazione. Dal 6 giugno 2013 decorre la detrazione per le spese per la riqualificazione energetica degli edifici (65%). Dal primo gennaio 2015 anche per le schermature solari (limite detrazione € 60mila), acquisto ed installazione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentate a biomasse (limite detrazione € 30mila). Esteso a 18 mesi il termine entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione devono vendere (o assegnare se Coop.) l'immobile oggetto dell'intervento per beneficiare della detrazione. **Nuovo regime di tassazione forfettaria**:

riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa (incluse le imprese familiari), arti o professioni, non in forma associata. Sono escluse le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e professionisti. Determinati i requisiti finalizzati ad individuare i soggetti privi di una struttura significativa, a cui è riservato il nuovo istituto. E' un "regime naturale", quindi non c'è necessità di alcuna opzione. I ricavi o compensi, ragguagliati all'anno, non devono essere superiori ai limiti indicati nell'allegato 4 della legge, diversificati in base al codice attività ATECO. Il reddito imponibile si determina in via forfettaria applicando ai ricavi e compensi percepiti nel corso del periodo d'imposta, un coefficiente di redditività differenziato per tipo di attività (ATECO). L'imposta sostitutiva è pari al 15%. **Bonus bebè e bonus famiglie numerose**: viene reintrodotta il bonus bebè. Si tratta di un assegno di € 960/anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 a tutto il 2017, se l'Isee familiare non supera € 25mila; di € 1.920 se l'Isee è inferiore a € 7mila. Viene erogato fino al compimento del 3° anno di vita o di ingresso in famiglia del bambino. Non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Spetta ai cittadini italiani, Ue, ed extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo, residenti in Italia. L'importo è rideterminabile in relazione alle risorse disponibili. Non rileva per il bonus € 80. Per il 2015 vengono riconosciuti buoni per l'acquisto di beni e servizi per nuclei familiari con 4 o più figli, con Isee non superiore a € 8.500. **Erogazioni liberali ad Onlus**: dal 2015 spetta una detrazione Irpef del 26% per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a € 30mila/anno, a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm. **Tassazione fondi pensione e rivalutazione Tfr**: aumenta l'aliquota della tassazione dei fondi pensione, dall'11 al 20%. L'aliquota di tassazione per la rivalutazione del Tfr passa dall'11 al 17%. Le novità decorrono dal 2015 per le rivalutazioni Tfr e dal 2014 per i fondi pensione. **Rivalutazione quote e terreni**: riaprono (è la 13ma volta!) i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili, e per le partecipazioni in società non quotate. Interessa i beni posseduti al primo gennaio 2015. Il termine del versamento in unica soluzione o della prima rata (di tre) è il 30 giugno 2015. L'aliquota raddoppia dal 4 all'8% per terreni ed aree edificabili e partecipazioni qualificate, dal 2 al 4% per le partecipazioni non qualificate. **MB**

Ravvedimento operoso

Le nuove regole in vigore anche per il passato

Cosa fare se il contribuente ha dimenticato o non ha potuto versare le imposte nei termini? E se ha dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi? E se la presentata con dati errati? Niente paura, sia che vi sia la buona fede, che in caso di impossibilità temporanea, o di mala fede (!), basta pagare! Pochi e maledetti (per chi paga!), assai benedetti (per l'Amministrazione finanziaria)! Questo è in sintesi l'intervento del legislatore che permette al contribuente di sanare debiti, omissioni ed irregolarità fiscali. Il nuovo ravvedimento operoso si applica anche a tutte le tardività od omissioni commesse nel passato, a condizione che non siano state già accertate dall'Amministrazione finanziaria, anche se la stessa ha iniziato ad "indagare" sul contribuente. Il ravvedimento può essere sfruttato anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, entro l'anno dall'omissione della dichiarazione o dall'errore se non è prevista la dichiarazione periodica. Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, il ravvedimento è perseguibile anche se la violazione è già stata accertata, sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altri atti accertativi di cui il contribuente ha avuto notifica, con la sola eccezione degli avvisi

di accertamento e di liquidazione. Per la regolarizzazione di versamenti omessi o tardivi di imposte e ritenute entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il contribuente dovrà pagare lo 0,2%/giorno dell'imposta. Entro 30 giorni dalla violazione l'importo in più da pagare sarà 1/10 del minimo della sanzione. Entro 90 giorni, l'importo dell'imposta dovrà essere maggiorato di un 1/9 del minimo. Se dalla violazione è trascorso un anno, la maggiorazione dovrà essere di 1/8 del minimo. Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, entro due anni dalla violazione la maggiorazione dovrà essere di un 1/7 del minimo, mentre se il termine di regolarizzazione supera i due anni, la maggiorazione dovrà essere di 1/6. Se la violazione è già stata constatata, con l'esclusione di mancata emissione o emissione con importo ridotto di ricevute fiscali e scontrini fiscali o per la mancata installazione del registratore di cassa, il ravvedimento comporterà un aggravio di 1/5 del minimo. Si riducono le sanzioni ma aumentano i termini di scadenza per la notifica delle irregolarità: se è stata presentata la dichiarazione integrativa, limitatamente ai dati oggetto dell'integrazione, i termini per la notifica della cartella di pagamento decorrono dalla data di presentazione della stessa dichiarazione integrativa. **MB**



Milleproroghe

Convertito in legge il decreto "toppa"

Cosa si fa dove "...non si arriva?" Si mette una toppa! E' un detto popolare che sintetizza l'esigenza di un decreto di fine anno, diventato tradizione come il natale o capodanno. In verità le disposizioni da prorogare non sono più "mille" come qualche anno fa, però è disarmante che il legislatore, tra le tante cose da fare, non trovi modo i tempi per definire aspetti che ormai si trascinano da anni. Questi i contenuti più significativi. Bloccato l'aumento dell'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata. Riaperti i termini per la richiesta di un nuovo piano

rateale con Equitalia. Aumenta al 70% l'integrazione salariale destinata ai lavoratori impegnati nei contratti di solidarietà. Ripristinato il regime dei minimi, cancellato dalla legge di stabilità (vedi nuovo regime forfettario nell'articolo sulla legge di stabilità), che riguarda i lavoratori con al massimo 35 anni di età e con ricavi inferiori a € 30mila. Incentivi fiscali per il rientro dei cervelli: fino al 2017 i redditi di lavoro dipendente, d'impresa e autonomo concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef al 20% per le donne, al 30% per gli uomini. **MB**

Nuove soglie ISEE

Assegno per il nucleo familiare e di maternità concessi dai Comuni

Con una recente circolare l'Inps ha reso note le soglie di reddito riferite alla nuova ISEE (e non più all'Ise), da rispettare per ottenere gli assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori, e l'assegno di maternità concesso dai Comuni. I limiti di reddito, tanto per semplificare (!) differisco a seconda che le domande siano state presentate o meno entro il 2014. Per le domande presentate nel 2015 ma riferite al 2014, l'assegno per il nucleo familiare di € 141,02 spetta se l'ISEE non supera € 8.538,91. L'assegno di maternità di € 338,21 per cinque mensilità (€ 1.691,05 complessivi), se l'ISEE non supera € 16.921,11. Per gli importi e le soglie ISEE 2015 dovremo aspettare un apposito provvedimento. **MB**



Ferie non godute

I compensi sono sempre tassabili

Con una recente sentenza la Cassazione ha determinato che i compensi per ferie non godute hanno sempre natura retributiva agli effetti fiscali, pertanto sono assoggettati alla tassazione Irpef. In ogni caso, l'eventuale attribuzione a tali somme di "valore risarcitorio" non escluderebbe l'imponibilità Irpef. A tali somme, quindi, l'Suprema Corte attribuisce un valore patrimoniale riconosciuto al lavoratore in diretta dipendenza del rapporto di lavoro. **CT**

Redditi diversi

L'edificabilità è indipendente dall'approvazione della Regione

L'edificabilità dell'area ceduta e con essa la rilevanza reddituale ai fini Irpef della plusvalenza realizzata, si desume dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione ed anche dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. Questa la sintesi del pronunciamento della Corte di Cassazione con la sentenza 1286/2014. La Corte fa riferimento all'interpretazione autentica di "area edificabile" definita dal D.lgs 502/92. Il presupposto impositivo ai fini Irpef, in caso di cessione, si determina unicamente facendo riferimento alla qualificazione dell'area attribuita dal PRG Comunale, indipendentemente dal perfezionamento del relativo iter procedimentale e dal successivo rilascio della concessione edilizia. **CT**



Rimborso del credito in dichiarazione

La prescrizione è decennale

Una volta che il contribuente ha dichiarato nella dichiarazione dei redditi la volontà di recuperare il credito di imposta, il diritto al rimborso, seppure non accompagnato da una non per altro prevista istanza specifica, non è assoggettato al termine biennale di decadenza previsto ordinariamente, ma a quello prescrizione decennale. **CT**



Agevolazioni prima casa

Al contribuente l'onere di dimostrare la destinazione

Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa" in favore dell'acquirente di un immobile destinato ad abitazione "non di lusso", possono essere conservate a condizione che lo stesso realizzi entro il termine triennale di decadenza, l'intento, dichiarato nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione. E' onere del contribuente dimostrare, in caso di contestazione, che ha effettivamente rispettato i termini dell'intento sopra accennato. Quest'ultimo, infatti, costituisce solo un elemento costitutivo e provvisorio per l'ottenimento del beneficio fiscale, seppure determinante al momento della registrazione dell'atto di trasferimento. Questa la sintesi di una recente sentenza della Corte di cassazione. **CT**



Rimborsi di Enti pubblici e detrazioni

Se il contribuente ha ottenuto un rimborso da parte di un ente pubblico (il Comune, ad esempio) relativo ad una somma portata in detrazione in dichiarazione dei redditi, come il 36% delle spese per ristrutturazione edilizia, l'importo rimborsato deve essere assoggettato a tassazione. L'importo sarà imponibile a tassazione separata. L'aliquota Irpef applicata è pari alla metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore all'anno in cui l'importo è stato percepito (l'aliquota massima è il 27%). In sede di dichiarazione dei redditi per l'anno in cui il contribuente ha ottenuto il rimborso, verrà determinato un acconto del 20% da versare entro gli ordinari termini. Se il contribuente presenta il modello 730, l'importo verrà trattenuto direttamente dal datore di lavoro o Istituto pensionistico. L'Agenzia delle entrate, a distanza di qualche anno, provvederà al calcolo dell'imposta definitiva, tenendo conto dell'acconto a suo tempo versato ed effettuerà un conguaglio a credito o debito per il contribuente. **Giampiero Piccarolo**

Cedolare secca

Le conseguenze sulle imposte sui redditi

Non sono isolati i casi in cui bisogna fare i conti con le proprietà immobiliari, la loro tassazione e il reddito da lavoro dipendente. La regola generale della disciplina della cedolare secca sugli affitti è l'articolo 3 del DL 23/2011: "Quando le disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca". Rileva quindi anche ai fini ISEE. Facciamo un esempio: un reddito fondiario derivante da contratto di locazione di

fabbricato abitativo a canone libero, tassato con cedolare secca al 21%, influisce sulla detrazione da lavoro dipendente.

L'importo non concorre all'imponibile legato all'Irpef (è assoggettato ad altra imposta sostitutiva), ma va aggiunto al reddito complessivo sia per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, sia per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, quelle legate alla tipologia di reddito posseduto e le detrazioni per canoni di locazione. Per determinare il risparmio di imposte il contribuente deve tenere di conto anche questi fattori. **Giampiero Piccarolo**

Rimborsi da dichiarazione

Impugnabile il diniego dell'Agenzia delle entrate

Se il contribuente ha correttamente determinato ed evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso. Una volta che la spettanza del credito è stata certificata, per mancata rettifica nei termini, o per esplicita verifica, dall'Agenzia delle entrate, l'agenzia è obbligata ad effettuare il rimborso. Il contribuente deve solo fare attenzione ai termini di

prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso, ed interrompere gli stessi presentando il ricorso in Commissione tributaria. Anche in caso di esplicito diniego il contribuente può legittimamente ricorrere ai giudici tributari anche se nell'atto l'Agenzia non ha specificato questa possibilità. Questa la sintesi dell'importante pronunciamento della Cassazione. **CT**

Dichiarazione dei redditi

Correggibile anche di fronte al giudice

Sforzo encomiabile della Cassazione che riconosce la possibilità al contribuente di rappresentare anche in fase contenziosa ragioni di fatto o di diritto inerenti errori a suo favore commessi nella dichiarazione dei redditi. La Suprema Corte fa riferimento all'art.53 della Costituzione, affermando che il contribuente può emendare la dichiarazione (con supporti documentali a suo carico) per errori commessi nella redazione della dichiarazione ed incidenti sul tributo, non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso (48 mesi dalla data di scadenza/presentazione della dichiarazione) ma anche in sede contenziosa. **CT**

Ministero di Giustizia

Il sistema pensionistico per il Corpo di Polizia penitenziaria e del personale civile

Il corpo di polizia penitenziaria rientra tra le forze di polizia ad ordinamento civile, a cui si applicano le norme comuni per i dipendenti civili dello Stato e determinate norme specifiche. **Pensione di vecchiaia.** La pensione "d'ufficio" del personale con ruolo di ispettori, sovrintendenti, agenti e assistenti avviene al compimento del 60° anno di età.

Il limite viene elevato se inferiore al 60° anno di età anche per il personale appartenente al ruolo direttivo ordinario e speciale (commissario, commissario capo, vice commissario e commissario coordinatore). Il limite di età raggiunge 63 anni per il dirigente superiore e 65 per il dirigente generale.

Il requisito contributivo da perfezionare è di 20 anni, ovvero 15 anni se già in servizio al 31/12/01992.

Non è applicabile il trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età, né la prosecuzione fino al 70° anno.

Cessazione per limite di età	
Età	Anzianità contributiva
60 anni (o superiore a seconda del grado) più 3 mesi per l'aspettativa di vita	20 anni con sistema retributivo e misto; 5 anni con sistema contributivo (l'importo della pensione deve essere almeno 1,5 volte l'assegno sociale)

NB: l'amministrazione deve mantenere in servizio il dipendente, raggiunto il limite di età previsto, se in possesso anche del requisito contributivo e fino alla decorrenza della pensione, con applicazione della finestra mobile di 12 mesi. L'aspettativa di vita si applica dal 2013 se al raggiungimento dell'età anagrafica il lavoratore non ha maturato nel 2013 i requisiti per la pensione di anzianità (35 anni di contributi).

Pensione di anzianità

Per effetto dell'adeguamento all'aspettativa di vita dal 1/1/2013 al 31/12/2015 l'accesso alla pensione di anzianità avviene in base ai seguenti requisiti:

- Anzianità contributiva di almeno 40 anni e 3 mesi, indipendentemente dall'età anagrafica;
- Anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 57 anni e 3 mesi;
- Raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che sia stata raggiunta entro il 31/12/2011, ed in presenza di un'età pari a 53 anni e 3 mesi.

Si applica il regime delle decorrenze della finestra mobile di 12 mesi e l'ulteriore posticipo per le pensioni di 40 anni (un mese per requisiti maturati nel 2012, due mesi per il 2013 e tre mesi per il 2014). **SR**

Il sistema pensionistico per il personale della Polizia di Stato La pensione di vecchiaia.

I dipendenti della Polizia di Stato che cessano dal servizio per limiti di età, hanno diritto alla pensione con i seguenti requisiti di età in relazione alle qualifiche rivestite: 65 anni per il dirigente generale, 63 anni per il dirigente superiore e 60 anni per le qualifiche inferiori. Dal 2013 il pensionamento "d'ufficio" continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino rispettati i requisiti previsti per la pensione. Se il dipendente raggiunge il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al

grado di appartenenza nel 2013, e non ha, a tale data, maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico deve essere incrementato di 3 mesi. Si applica il regime delle decorrenze della "finestra mobile" di 12 mesi. Il requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia è di 20 anni. Può accedere alla **pensione di anzianità** il dipendente della Polizia di Stato che possiede i seguenti requisiti di anzianità contributiva ed età anagrafica: 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi; 40 anni e 3 mesi di contributi. E' possibile andare in pensione d'anzianità, tenendo ovviamente in considerazione

la specificità del rapporto di impiego e le obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, al raggiungimento della massima anzianità contributiva fissata dagli ordinamenti di appartenenza, e rispettando il requisito di età di 53 anni e 3 mesi. La legge 214/2011 ha previsto che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 2012, sia calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, l'aliquota pensionistica maturata entro il 2011 non può essere ulteriormente incrementata, dato che per le anzianità maturate dal 2012 la relativa quota di pensione, si determina con il sistema di calcolo

contributivo. Per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, a decorrere dal 2013 e fino a tutto il 2015, l'accesso alla pensione anticipata avviene con i seguenti requisiti: 40 anni e 3 mesi di contributi, indipendentemente dall'età; anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed età di almeno 57 e anni e 3 mesi; raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che sia stata raggiunta entro il 2011, ed età di almeno 53 anni e 3 mesi. Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime della "finestra mobile" di 12 mesi. **LC**

Fondazione ENPAM - La previdenza dei medici Continua dal numero precedente

La pensione di invalidità

Può essere richiesta dal medico con inabilità assoluta e permanente all'esercizio dell'attività professionale, accertata dalla Commissione Medica costituita presso gli Ordini provinciali. L'età anagrafica può essere inferiore a quella necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia. L'iscritto deve avere una costante contribuzione al Fondo nella "quota A", mentre per la "quota B", deve avere almeno un anno di contributi alla gestione, nel triennio antecedente la decorrenza della pensione. L'importo della pen-

sione viene determinato dalla somma della "quota A" e della "quota B". La prima si determina sommando due quote di pensione così calcolate: per i contributi dovuti fino a tutto il 2012, con le modalità della pensione di vecchiaia; per i contributi dovuti dal 2013, con il sistema contributivo. La "quota B" si determina con le regole previste per la pensione di vecchiaia e aumentando l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico, con un massimo di 10. Se l'anzianità contributiva è inferiore a 5 anni, l'aumento

si applica proporzionalmente agli anni coperti da contributi.

Pensione indiretta ai superstiti

Al decesso dell'iscritto in costanza di contribuzione al Fondo, il coniuge, i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall'iscritto o giudizialmente dichiarati, o nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge), possono chiedere la pensione di reversibilità. Per i figli la pensione verrà erogata fino al 21° anno di età (26° se studen-

ti). Non vi sono limiti di età se prima del decesso dell'iscritto, i figli risultano a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, accertato dalla Commissione Medica costituita presso gli Ordini provinciali. Nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a richiedere la pensione i soggetti sopra riportati, possono richiederla i genitori, se a carico dell'iscritto prima del decesso, o i fratelli e le sorelle totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto, se mancano i genitori. **LC**

Gestione ex Enpals

Sportivi professionisti e lavoratori dello spettacolo

In attesa dell'emanazione dei Regolamenti specifici, gli iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo e al Fondo sportivi professionisti, possono andare in pensione con i requisiti vigenti prima al 31 dicembre 2011.

Fondo lavoratori dello spettacolo.

Gruppo ballo

Decorrenza della pensione	Età donne/uomini
2014/2015	46 anni e 3 mesi

Gruppo attori

Decorrenza della pensione	Età uomini	Età donne
2014/2015	64 anni e 3 mesi	60 anni e 3 mesi
2016/2017	64 anni e 3 mesi	61 anni e 3 mesi
2018/2019	64 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi
2020/2021	64 anni e 3 mesi	63 anni e 3 mesi
dal 2022	64 anni e 3 mesi	64 anni e 3 mesi

Gruppo cantanti

Decorrenza della pensione	Età uomini	Età donne
2014/2015	61 anni e 3 mesi	57 anni e 3 mesi
2016/2017	61 anni e 3 mesi	58 anni e 3 mesi
2018/2019	61 anni e 3 mesi	59 anni e 3 mesi
2020/2021	61 anni e 3 mesi	60 anni e 3 mesi
dal 2022	61 anni e 3 mesi	61 anni e 3 mesi

Fondo sportivi professionisti

Decorrenza della pensione	Età uomini	Età donne
2014/2015	53 anni e 3 mesi	49 anni e 3 mesi
2016/2017	53 anni e 3 mesi	50 anni e 3 mesi
2018/2019	53 anni e 3 mesi	51 anni e 3 mesi
2020/2021	53 anni e 3 mesi	52 anni e 3 mesi
dal 2022	53 anni e 3 mesi	53 anni e 3 mesi

Dal 2014 non si applica la finestra mobile di accesso al pensionamento ma si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita. **LC**

Lavoratori marittimi

Le modifiche normative per la pensione

Aumenta l'età per i piloti del pilotaggio marittimo, per i marittimi abilitati al pilotaggio e per i lavoratori adibiti al servizio macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. Dal 2014 per i piloti del pilotaggio marittimo e per i marittimi abilitati al pilotaggio, la pensione di vecchiaia viene liquidata al raggiungimento del requisito anagrafico, ridotto di 5 anni rispetto a quello in vigore nel regime obbligatorio. La "riduzione di 5 anni" potrebbe apparire come un vantaggio per i lavoratori, ma così non è: il regime generale, seppure ridotto di 5 anni, è comunque superiore ai 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne vigenti fino a tutto il 2013. Per l'accesso alla pensione di vecchiaia è necessario rispettare i seguenti requisiti anagrafici:

Decorrenza	Donne	Uomini
2014/2015	58 anni e 9 mesi	61 anni e 3 mesi
2016/2017	60 anni e 3 mesi (da adeguare alla speranza di vita)	61 anni e 3 mesi (da adeguare alla speranza di vita)
2018/2020	61 anni e 3 mesi (da adeguare alla speranza di vita)	

Lavoratori marittimi adibiti al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

Per i lavoratori marittimi che hanno accreditato almeno 1.040 contributi settimanali, di cui 520 al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la vecchia normativa prevedeva la liquidazione della pensione di vecchiaia al compimento dei 55 anni di età. Oggi, i requisiti anagrafici, sia per le donne che per gli uomini, sono i seguenti:

2014/2015	56 anni e 3 mesi (da adeguare alla speranza di vita)
2016/2017	57 anni e 3 mesi (da adeguare alla speranza di vita)
dal 2018	58 anni e 3 mesi (da adeguare alla speranza di vita)

Lavoratori nei confronti dei quali continua ad applicarsi la disciplina previgente

Le nuove disposizioni non si applicano ai lavoratori che hanno maturato entro il 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa precedente, e per quelli a cui viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e per i quali gli ordinamenti di settore che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Se questi ultimi limiti possono essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorità competente. **LC**

Aumenta la disoccupazione, cambia l'indennità**L'Aspi cambia look**

Cambiano le indennità per chi ha perso il lavoro. Il Governo ha completamente riformato il meccanismo degli ammortizzatori sociali lasciando invariata la sola indennità di disoccupazione agricola. Cambia anche la cassa integrazione in deroga e viene introdotto un sostegno economico specifico per i collaboratori iscritti alla gestione separata (vedi articolo in questa pagina) a scadenza con il 2015 vista la recente riforma del lavoro che ha di fatto cancellato questa forma di lavoro autonomo. Cambia momentaneamente (fino al 30 aprile) l'Aspi: per i lavoratori sotto i 50 anni il limite massimo di erogazione passa da 8 a 10 mesi, rimane un anno per i chi ha un'età compresa tra 50 e 55 anni, mentre passa da 14 a 16 mesi per gli over 55. Dal primo maggio l'Aspi sarà sostituita dalla Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) per tutti i dipendenti, ad eccezione di quelli pubblici a tempo indeterminato e degli operai agricoli. La durata massima della Naspi sarà di 2 anni (uno e mezzo dal 2017). Non seguirà più il parametro dell'età del lavoratore ed il limite di importo sale a € 1.300 euro. La riduzione dopo i primi mesi sarà del 3% (ora 15%). La Naspi potrà essere richiesta dal lavoratore che ha perso involontariamente il lavoro e che è in

stato di disoccupazione, ma anche dal lavoratore che si è dimesso per giusta causa o in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il lavoratore deve avere nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contributi e 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. L'importo dell'indennità verrà determinato considerando la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. La domanda per richiedere la Naspi dovrà essere presentata entro il 68° giorno di cessazione del rapporto di lavoro, e spetterà a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Il pagamento sarà mensile, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza considerare eventuali periodi durante i quali sono stati erogati "sussidi" simili. Dal prossimo maggio debutterà l'Asdi (vedi articolo in questa pagina). GC

L'Inps ha fornito le istruzioni inerenti la decadenza dall'indennità di disoccupazione ASPI o mini-ASPI, in caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione. Il lavoratore, quindi, al raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico, non può accedere alle indennità di disoccupazione ed eventualmente decade dalle prestazioni in corso di erogazione. Le domande di indennità di disoccupazione ASPI e mini-ASPI per le quali la fruizione delle predette in-

dennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, verranno pertanto respinte. L'Istituto ricorda che la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione, è utile ai fini del diritto e dell'importo della pensione anticipata, ma non anche ai fini del perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione. GC

Infortunio in itinere**Tutelato il tragitto casa-scuola-lavoro**

L'Inail ha recentemente diffuso le linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Potrà essere indennizzato l'infortunio occorso nel tragitto da casa al lavoro con deviazione per lasciare il figlio a scuola, previa verifica delle motivazioni dichiarate dal lavoratore e dell'indispensabilità dell'uso del mezzo privato in sostituzione del mezzo pubblico. L'Istituto precisa che tali disposizioni si applicano ai casi futuri, nonché ai casi ancora in istruttoria, a quelli per i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie, o comunque non prescritte o decise con sentenza definitiva. GC

Sostegno alla maternità Voucher per baby sitter ed asili nido

Al termine del periodo di congedo, ed in alternativa ai congedi parentali, la madre lavoratrice può chiedere i voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, o per sostenere le spese per l'asilo nido. La richiesta deve essere presentata all'Inps che erogherà il contributo direttamente alla struttura scolastica interessata, oppure fornirà i voucher cartacei alla madre lavoratrice per il servizio di baby sitter. Il contributo economico potrà essere erogato per un massimo di € 600 mensili per un massimo di 6 mesi (3 mesi per le iscritte alla gestione separata). Questa possibilità riguarda anche le dipendenti della pubblica amministrazione. GC

**Golf e badanti****Retribuzioni e contributi per il 2015**


L'Inps ha aggiornato le nuove fasce di retribuzione per la determinazione dei contributi dovuti per i lavoratori domestici per il 2015. Per determinare l'importo dei contributi dovuti per ciascuna ora di lavoro, è sufficiente individuare nella tabella sotto riportata l'importo del contributo orario corrispondente alla fascia retributiva. La fascia retributiva è la retribuzione oraria effettiva, composta dalla retribuzione convenuta più l'eventuale quota per vitto e alloggio, più la tredicesima. Le prime tre fasce sono relative ai rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali. La quarta fascia, per la quale il contributo è unico per tutte le ore retribuite, riguarda il rapporto di lavoro di almeno 25 ore settimanali. Se il lavoratore è coniuge (ammesso solo se il datore di lavoro è titolare dell'indennità di accompagnamento) o parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro, non è dovuta la quota degli assegni familiari (CUAF). E' a carico del lavoratore una parte del contributo (importo tra le parentesi) dovuto dal datore di lavoro, che può trattenerlo sullo stipendio. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato è dovuto il contributo addizionale del 1,4% della retribuzione convenzionale (compreso nelle somme sotto riportate). Oltre ai contributi Inps, il datore di lavoro deve versare anche il contributo di assistenza contrattuale, in misura fissa a prescindere dalla tipologia del contratto, di € 0,03/ora, di cui € 0,01 a carico dal lavoratore. CT

La Dis-Coll**L'indennità (a scadenza) per i collaboratori**

La riforma del lavoro ha cancellato dall'ordinamento italiano le attività di collaborazione anche a progetto, ma il Governo ha previsto, solo per il 2015, un'indennità specifica per i collaboratori che hanno perso il lavoro nel 2014. E' la Dis-Coll, l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto

di collaborazione coordinata anche a progetto. Sono esclusi solo gli amministratori, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita IVA, che hanno perduto involontariamente il lavoro. Per accedere all'indennità è necessario rispettare i seguenti requisiti: stato di disoccupazione al momento

della presentazione della domanda; almeno 3 mesi di contributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno precedente, alla cessazione dell'attività, un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che ha dato prodotto un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contributi, nell'anno precedente. L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, prodotto nell'anno in cui si è verificata la cessazione dal lavoro, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. La durata non può in ogni caso essere superiore a 6 mesi, ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo compreso dal 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione dell'attività, alla stessa data di cessazione. GC

**...e dopo l'indennità?****C'è l'Asdi! ...ma non per tutti!**

Al termine del periodo coperto dalla nuova indennità di disoccupazione Naspi, se il lavoratore è ancora disoccupato ed in condizioni di disagio economico, potrà richiedere l'Asdi. Questa indennità entrerà in vigore dal prossimo mese di maggio. Nel primo anno di applicazione l'Asdi, verrà riservata ai contribuenti disoccupati facenti par-

te di nuclei familiari con minorenni, ed ai lavoratori prossimi al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per la pensione. L'indennità verrà erogata mensilmente per una durata massima di 6 mesi. L'ammontare dell'indennità è pari al 75% dell'ultima indennità Naspi percepita, e comunque, in misura non superiore

all'importo dell'assegno sociale. L'erogazione è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato, redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca di lavoro, di disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, dall'accettazione di adeguate proposte di lavoro. GC

Rapporti di lavoro a tempo determinato		
Retribuzione oraria effettiva	Contributo/ora	
Con CUAF	Senza CUAF	
Fino a € 7,88	€ 1,49 (€ 0,35)	€ 1,50 (€ 0,35)
Oltre € 7,88 e fino a € 9,59	€ 1,68 (€ 0,39)	€ 1,69 (€ 0,40)
Oltre € 9,59	€ 2,05 (€ 0,48)	€ 2,06 (€ 0,48)
Orario di lavoro superiore a 24 ore/settimana	€ 1,08 (€ 0,25)	€ 1,09 (€ 0,25)

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato		
Retribuzione oraria effettiva	Contributo/ora	
Con CUAF	Senza CUAF	
Fino a € 7,88	€ 1,39 (€ 0,35)	€ 1,40 (€ 0,35)
Oltre € 7,88 e fino a € 9,59	€ 1,57 (€ 0,39)	€ 1,58 (€ 0,40)
Oltre € 9,59	€ 1,91 (€ 0,48)	€ 1,93 (€ 0,48)
Orario di lavoro superiore a 24 ore/settimana	€ 1,01 (€ 0,25)	€ 1,02 (€ 0,25)

Invalidità civili

Gli importi del 2015

Con una circolare di inizio anno l'Inps ha reso pubblici gli importi che verranno erogati nel 2015 agli invalidi civili, ed il limite di reddito oltre il quale il beneficio economico viene sospeso. **CT**

Natura della somma	Importo	Limiti di reddito
Pensione invalidi civili totali	€ 279,75	€ 16.532,10
Assegno mensile invalidi civili parziali	€ 279,75	€ 4.805,19
Indennità di frequenza minori	€ 279,75	€ 4.805,19
Indennità di accompagnamento	€ 508,55	nessuno

Extracomunitari

Nuova pronuncia della Corte Costituzionale sulle limitazioni alle invalidità

Nuova sentenza della Corte Costituzionale sulle limitazioni delle indennità civili ai soli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lunga durata. Dopo essersi pronunciata sulle indennità di frequenza, indennità di accompagnamento, pensione per gli invalidi civili totali ed assegno mensile agli invalidi parziali, la Corte interviene ora a dichiarare illegittima la disposizione che condiziona la concessione dell'indennità speciale riconosciuta ai ciechi parziali alla titolarità del permesso di soggiorno di lunga durata. **CT**

Semplificazione e revisione delle minorazioni

La circolare dell'Inps

È un argomento che abbiamo già trattato nei numeri precedenti, ma ad inizio anno l'Inps ha emanato una circolare con la quale interviene in taluni casi a forzare l'intento pregevole del legislatore, di semplificare le procedure di accertamento e revisione delle minorazioni civili. L'Istituto non solo convocherà a visita l'interessato ma effettuerà materialmente la visita estromettendo da tale adempimento le Asl. I tempi di accertamento dovrebbero essere così ridotti. Le visite straordinarie di revisione per individuare i falsi invalidi programmate nel 2015 per oltre 150mila posizioni, verranno riassunte dall'Inps insieme alle revisioni ordinarie. I neomaggiorati titolari dell'indennità di frequenza entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età devono presentare all'Inps una domanda amministrativa per ottenere in via provvisoria le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorati. Tali soggetti verranno tempestivamente chiamati a visita per accertare il mantenimento delle caratteristiche invalidanti che hanno permesso l'erogazione della prestazione. L'Istituto conferma che al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, cecità o di comunicazione per sordità, al compimento della maggiore età verranno erogate le prestazioni spettanti agli invalidi maggiorati senza alcuna necessità di accertamenti sanitari. **CT**

Le incompatibilità con l'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è una delle prestazioni economiche più importanti per l'invalido civile in quanto se spettante consente allo stesso una seppur parziale contribuzione alle spese di assistenza o di accompagnamento, come dalla definizione dell'indennità. La stessa indennità economica non è in alcun modo legata a limiti di reddito ma è incompatibile con altre indennità simili, magari concesse per cause di lavoro o servizio, o per cause di guerra. È incompatibile anche con l'indennità di frequenza e con il ricovero gratuito in ospedali (vedi più avanti!), case di riposo ed istituti simili, con onere a carico dell'ente pubblico (Stato, regioni, comuni, ecc.). L'incompatibilità non si verifica se il ricovero è in "day hospital" ed anche se durante

il ricovero in ospedale le prestazioni assicurate dallo stesso non completano tutti i fabbisogni assistenziali del paziente. L'onere della dimostrazione è carico dello stesso paziente. Se l'indennizzato ha una residua capacità di lavoro, può esercitarla senza alcun rischio di incompatibilità. La cumulabilità è possibile con la pensione degli invalidi civili, qualsiasi tipo di pensione legata alla contribuzione previdenziale, con le pensioni concesse per invalidità contratte sul lavoro, di servizio, di guerra. Per questo ultimo "raggruppamento" di provvidenze compatibili, è bene chiarire che la compatibilità opera solo nel caso in cui le prestazioni vengono erogate per esigenze non già soddisfatte dall'indennità di accompagnamento. **CT**

Nuova ISEE

Per il Tar del Lazio è illegittima la richiesta delle indennità civili

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso contro la rilevanza ai fini ISEE delle indennità per invalidità civile. La nuova Isee, infatti richiede l'indicazione, fino al 2014 esclusa, anche dell'ammontare delle indennità per invalidità civile,

accompagnamento, ecc. La rilevanza ai fini dell'indicatore dell'ISEE rischiava di penalizzare oltre modo i contribuenti percipienti di dette indennità. Ora il legislatore dovrà rimettere mano alla normativa per tenere di conto le

servazione dettate dal Tar. Pare che l'Inps si sia comunque adeguato alla posizione assunta dal Tar, visto che al momento, nelle certificazioni Isee che restituisce al contribuente non riporta l'ammontare delle indennità in commento. **CT**

GLI UFFICI INAC - CAF Cìà srl

DIRITTI SOCIALI

AGRIGENTO	Via Rainaldo D'acquaviva 62 - tel. 0922 21420 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Mazzini 33 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	via Scrima, 14 - tel. 071 2800394 fax 071 2805794	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	corso A. Lucci, 96 tel 081 8471998 - fax 081 8471998
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghieri, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39422 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5580445 fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - tel. 091 345878 fax 091 348061
BARLETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI	Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	Via Orazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel. 0824 4816118- fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel. 0721/6446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasomma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	Piazza Cairoli n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPORBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	via di Mezzo 190 - tel 0746 257078
COMO	Via Morazzone 4 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	viale Stazione Centro il Granaio - Piano 2 - Scala B - tel 0962 25703 - fax 0962 26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 2/b - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Emiciclo Garibaldi, 16 - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchiara, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	Via Fanin 7-A - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TRieste	via Cicerone, 8/b - tel 040 362901 - fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazza C. Battisti, 21 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	viale Le Corbusier - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	CUSIO OSSOLA (Domodossola)	
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERCELLI	via San Salvatore angolo Via Manara - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VERONA	Via Sommacampagna 63/E - tel. 045 8626248 fax 045 8622317
LODI	via Nino Dall'Oro 6 - tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
MACERATA	Corso Cavour, 106 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VICENZA	viale dell'Oreficiera, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano 27 - Massa - tel. 0585 1811271		
LUCCA	viale Carlo Del Prete, 347 - tel. 0583 58951		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		

ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI
INAC
PROMOSSO DALLA 


CAF 
Srl

AP
Associazione Nazionale Pensionati



 **Specialisti nei Servizi alle persone**

Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma

Patronato Inac promosso dalla  Giuridicamente riconosciuto con Dm 6 Febbraio 1970 in base al D.L.C.P.S. 20 Luglio 1947 n. 804